



STATUTO ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ LIBERA VAL DI CORNIA APS

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo settore), l'Associazione **UNIVERSITÀ LIBERA VAL DI CORNIA APS**, Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, basata sul volontariato con Sede in VENTURINA TERME –Campiglia M.ma.
- 2) L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopo, finalità e attività

- 1) L'associazione ha come scopo attuare, incoraggiare, favorire, sostenere l'accesso di ogni cittadino al sapere scientifico, come pure ogni iniziativa culturale atta a promuovere l'Università Libera della Val di Cornia e a rendere quest'ultima una struttura utile al territorio, alla sua realtà socio-economica, con proiezione regionale, nazionale e internazionale e a chi manifesti reale interesse per i suoi fini istituzionali e per la sua attività.
- 2) L'associazione, al fine di perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opererà, promuoverà e gestirà, da sola o in collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni o Istituzioni universitarie, culturali, professionali – pubbliche o private, italiane o straniere – le seguenti attività di interesse generale di cui al co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. del co. 1, art. 5 Cts.

In particolare, l'associazione intende promuovere e gestire attività di divulgazione, di formazione e informazione, di sviluppo della cultura umanistica, artistica e scientifica.

3) Tutta l'attività sarà svolta e indirizzata in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi con spirito laico, senza alcun pregiudizio o condizionamento etnico, culturale, religioso, sociale, politico.

4) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione

si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5) Per meglio conseguire gli scopi e le finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) e per meglio gestire le proprie attività di interesse generale, l'associazione si prefigge, tra l'altro, di:

a) promuovere e/o partecipare a progetti di ricerca in collaborazione con gli enti del Territorio e con le Università;

b) favorire ricerche, studi, dibattiti, incontri, seminari, convegni, nonché la pubblicazione di testi e rapporti mediante supporti cartacei e multimediali;

c) favorire la promozione della conoscenza scientifica negli ambiti scolastici formativi, anche istituendo premi per scolari e studenti;

d) istituire premi o borse di studio destinate a giovani universitari per studi o ricerche nei campi delle proprie finalità.

6) L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quella di interesse generale, secondarie strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Adesioni

1) Le adesioni alla Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.



2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; dovrà, inoltre, dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibererà sull'accettazione della domanda entro 30 giorni. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.

4) L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Art. 4 – Diritti e doveri degli Associati

1) Sono Associati:

a) tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività e siano stati accettati;
b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza dell'associazione;

2) Gli Associati partecipano alla vita associativa se in regola con la quota associativa annuale.

a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.

b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.

Si perde la qualità di Associato per decesso o recesso; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea.

3) Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



Art. 5 – Organi e cariche associative

1) Sono Organi dell'associazione:

- a) il Presidente
- b) l'Assemblea degli Associati
- a) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'associazione
- b) l'Organo di controllo, se istituito

2) Sono cariche dell'associazione:

- a) il Vice Presidente
- b) il Direttore dei corsi
- c) Il Vicedirettore dei corsi
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere

Art. 6-Volontari

1) Il Volontario collabora con l'attività dell'associazione come definita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

2) Il Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale senza fini di lucro, neanche indiretti. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.

3) I volontari possono anche essere associati.

La docenza è considerata attività di volontariato e i Docenti sono iscritti nel libro dei Volontari.

4) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7– Assemblea

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli Associati che hanno un voto.

2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.

3) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze: a) elegge e revoca le cariche associative, secondo quanto stabilito dal Regolamento;

b) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;



- d) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva i regolamenti interni, incluso quello dei lavori assembleari;
- g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- 4) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 5) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
- 6) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 7) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato a tutti gli associati con comunicazione scritta indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, ed eventualmente con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi. Gli associati possono anche essere avvisati con e-mail o consegna diretta della convocazione.
- 8) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.
- 9) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei due terzi dei suoi componenti e delibera a
- Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea maggioranza qualificata pari al 50%+1 dei votanti.
- 10) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 11) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
- modifiche statutarie;
 - scioglimento dell'associazione;
 - trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'associazione, è composto da 7 a 11 membri:
- a) Il Presidente;
 - b) Il Vice Presidente
 - c) Il Direttore dei Corsi
 - d) Il vice direttore dei corsi
 - e) Il Segretario;



- f) Il Tesoriere;
- g) I Consiglieri in numero da uno a cinque.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;
 - b) curare la formazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) formulare il programma delle attività dell'associazione;
 - e) elaborare proposte di modifica dello Statuto della associazione, da sottoporre all'Assemblea;
 - f) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - g) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Associazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.
- 4) La partecipazione può avvenire tramite mezzi telematici così come l'espressione di voto.

Art. 9 – Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 10 – Il Vice Presidente

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza/impedimento e su delega dello stesso. Assume tutti i poteri previsti dallo Statuto e regolamento per la figura del Presidente.

Art. 11 – Il Direttore dei Corsi

1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 12 – Il Segretario

1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 18

2) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria. Può chiamare a collaborare alla sua attività altri associati dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Tesoriere

1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'associazione.

2) Provvede alla compilazione del bilancio di esercizio da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

3) Redige la relazione che accompagna il bilancio di esercizio illustrandola ai competenti Organi collegiali.

L'associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali:

l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo



concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Bilancio di esercizio

- 1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) E' fatto obbligo di redigere un bilancio di esercizio rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, se istituito, e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16– Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote associative;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
- 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
- 3) Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 17 -Lavoratori

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 18 – Libri Sociali

1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro verbali Assemblea degli Associati;
- d) libri verbali Consiglio Direttivo;
- e) libri verbali dell' Organo di Controllo, se istituito

2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

3) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa domanda scritta al Presidente. Sarà loro indicata data e sede dell'esame da effettuare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 19 – Scioglimento

1) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

2) Il Patrimonio viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3.07.2017.

3) In caso di scioglimento della Associazione i verbali e la documentazione più importante devono essere conservati dall'ultimo Presidente in carica per cinque anni.

Art. 20 – Norme finali

1) Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.